

Comune di Firenze

Seminario formativo per i dirigenti delle Società Sportive Fiorentine

Museo del Calcio di Coverciano – 16 aprile 2011

Profili di Responsabilità civile e penale nell'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive

Avv. Mirko Romoli Fenu

Avv. Daiana Bernardini

Indice e cenni sugli argomenti trattati

- **Autonomia ed interazione tra ordinamento statale (civile, penale, amministrativo) e ordinamento sportivo**

*** **

La responsabilità civile nello sport

- **Cenni ed inquadramento generale**

La sussistenza e l'operatività di profili di responsabilità civile nell'ambito sportivo ha come presupposto il principio che qualunque individuo che svolge o, a qualunque titolo, partecipa ad attività sportive, ha diritto ad essere tutelato e tenuto indenne da eventi dannosi che possono accadere senza sua colpa.

Tale fondamentale principio trova applicazione sia nell'ambito dell'attività agonistica che amatoriale, pur atteggiandosi diversamente nell'ambito delle diverse discipline sportive.

La *ratio* sottesa a tale assunto è quella di indurre i sodalizi sportivi a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare l'accadimento di fatti e/o eventi pregiudizievoli per tutti coloro che, a vario titolo, partecipano e contribuiscono allo svolgimento di attività sportive.

*** **

➤ **La responsabilità del gestore di impianti e dell'organizzatore di gare ed eventi sportivi**

Il regime normativo e l'orientamento giurisprudenziale relativo alle responsabilità di gestori di impianti sportivi e di organizzatori di eventi sportivi è caratterizzato da estremo rigore, anche in virtù dei principi dell'inversione dell'onere della prova e della previsione di presunzioni di responsabilità oggettiva riconducibili, oltre che all'art. 204, anche agli artt. 2043, 2049, 2050, 2051, 2053 del codice civile.

In termini generali, per dottrina per lo più unanime, l'organizzatore di eventi sportivi è colui il quale “ assumendosene tutte le responsabilità nell'ambito dell'ordinamento giuridico dello Stato, promuove l'”incontro” di uno o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato in una o più discipline sportive, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori e, dunque, a prescindere dal pubblico spettacolo”.¹

Tale definizione, assai ampia, determina che, ai fini della responsabilità, ciò che rileva è di fatto la potestà di controllo e direzione dell'evento – c.d. *culpa in eligendo* ex art. 2049 c.c. e *culpa in vigilando* – rispondendo anche dell'operato di qualunque dipendente o collaboratore, anche gratuito, al fine unico di indurre le società sportive a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare l'accadimento di fatti pregiudizievoli per chiunque, a vario titolo, partecipa ad un evento sportivo.

Pertanto, l'organizzatore di eventi sportivi dovrà, principalmente.

- verificare l'idoneità e la sicurezza degli impianti e dei luoghi ove si svolge la manifestazione sportiva, nonché la regolarità amministrativa della gara;
- verificare l'adeguatezza, la sicurezza e la conformità ai principi della sicurezza degli strumenti e mezzi tecnici utilizzati dagli atleti, nonché accertarsi della sicurezza di ogni altro soggetto che prendere parte all'evento quali, a titolo indicativo, arbitri, giudici di gara, volontari, spettatori;
- verificare che l'atleta sia in condizioni psico-fisiche idonee per affrontare la gara.

Le misure protettive apprestate dall'organizzatore dovranno essere proporzionate alla natura ed all'entità dei rischi, alle condizioni dei luoghi, alla presenza del maggiore o minore presenza di pubblico, pagante e non, e dovranno essere adeguate ad evitare qualsiasi rischio che dovrà essere previsto a priori.

In altri termini, garantire la sicurezza dei luoghi, degli impianti e degli strumenti impone di accertarne, sotto ogni aspetto, l'agibilità, l'omologazione da parte delle Federazione

¹ definizione richiamata da P. Dini, *L'organizzatore e le competizioni, limiti alla responsabilità*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1971, 416.

competente, e la corretta e costante manutenzione in conformità alle prescrizioni di Pubblica Sicurezza ed alle normative federali.

La responsabilità verso gli spettatori paganti è inquadrabile, invece, nell'ambito della più rigorosa responsabilità contrattuale.

Come è noto, eventuali c.d. dichiarazioni liberatorie, clausole di esonero e di "scarico" della responsabilità sono nulle o, in ogni caso, inefficaci.

Una separata analisi merita, infine, l'aspetto della sicurezza negli impianti sportivi (v. d. lgs 81/2008) che, in linea generale, grava sul titolare dell'impianto, salvo che questo abbia concesso / autorizzato la gestione ad un soggetto terzo in forza di un idoneo titolo giuridico. La disciplina di riferimento, quantomeno come inquadramento generale al fine di individuare i profili di responsabilità, è da inquadrarsi nell'ambito degli artt. 2043, 2049, 2050, 2051 e 2053 c.c.

*** **

➤ **Limitazione della responsabilità degli atleti: Teoria del c.d. "rischio sportivo consentito"**

Si è consolidato negli anni il principio secondo cui l'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, intendendosi per tali non solo gli atleti in gara ma tutti coloro che (come gli arbitri, i guardalinee, i guardia porte, i meccanici, i tecnici, ecc...) che sono posti al centro o ai limiti del campo di gara, per compiere una funzione indispensabile allo svolgimento della competizione, assicurandone il buon andamento, il rispetto delle regole, la correttezza dei comportamenti e la trasparenza dei risultati.

Pertanto, i danni da essi eventualmente sofferti ad opera di un competitore, rientranti nell'alea normale, ricadono sugli stessi ed è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi.

Sul punto v. sentenza n. 20908 del 27/10/2005 della Cassazione Civile, Sez. III.

La *ratio* sottesa a tale principio è che lo sport è, di per sé, un'attività potenzialmente pericolosa.

Conseguentemente, il rischio sportivo consentito permette di rendere lecito ciò che normalmente, secondo le regole ordinarie, non lo è. In altri termini, si verifica una sorta di sospensione del diritto ordinario che viene ad essere condizionato da una “scriminante sportiva” che esonera dall’obbligo di risarcimento dei danni arrecati, che altrimenti sarebbero dovuti in presenza di attività illecite (es. violento contatto fisico).

Quanto sopra è pacificamente ammesso per l’attività agonistica e, soprattutto, per quegli sport definibili a “violenza necessaria” (es. boxe).

A livello giurisprudenziale tale principio viene applicato con minor rigore per l’attività di allenamento e per quella amatoriale.

Tuttavia, fermo quanto sopra, anche nell’attività agonistica, chi viola le regole risponde delle conseguenze del proprio operato illecito, dato che la scriminante del rischio sportivo consentito non opera.

In sintesi, si può affermare che ogni sportivo acconsente, entro determinati margini, ad esporsi al rischio di subire un danno rientrante nell’alea normale dello sport praticato.

*** **

➤ **Società ed associazioni sportive: differenze ed affinità sotto il profilo della responsabilità per le obbligazioni sociali. Garanzie assicurative**

Nel quotidiano ambito sportivo vengono utilizzate terminologie diversificate per fare riferimento a sodalizi sportivi aventi spesso, caratteri comuni.

I termini più frequentemente ricorrenti sono quelli di società sportiva, associazione sportiva, gruppo sportivo, polisportiva, circolo sportivo, ecc...

In realtà, i sodalizi sportivi, sotto il profilo dell’imputazione e del carattere, limitato o meno, della responsabilità di chi ne fa parte, possono essere suddivisi in tre categorie:

- Associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato (poco diffuse)
- Associazioni sportive senza personalità giuridica di diritto privato (di gran lunga prevalenti ed alle quali sono applicabili gli artt. 36 e ss. c.c.)
- società sportive di capitali o cooperative, con o senza scopo di lucro (se hanno scopo di lucro la disciplina applicabile sarà quella delle società commerciali)

Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità penale che, salvo ipotesi eccezionali, ha sempre carattere personale.

La principale distinzione tra le predette categorie è, in estrema sintesi, che le associazioni non riconosciute rispondono delle obbligazioni sociali sia con il “fondo comune” che con il patrimonio personale di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione (non sempre il

solo Presidente). Si tratta di una obbligazione solidale, prevista dal legislatore a tutela dei terzi.

*** **

La responsabilità penale nello sport

I

RESPONSABILITA' PENALE PER USO DELLA VIOLENZA INSITA NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

L'attività sportiva implica spesso, per le modalità in cui si svolge e per lo sforzo fisico che richiede, un uso della violenza. Al riguardo, dal punto di vista penalistico, occorre fare delle distinzioni.

◆ Se la violenza è commessa nei confronti degli atleti è tollerata entro certi limiti dall'ordinamento penale e non dà luogo a responsabilità penale.

La tolleranza trova la sua ragione negli effetti positivi della pratica degli sport sia a livello individuale che sociale.

Si tratta di una causa di giustificazione non codificata (ovvero non prevista espressamente dal codice penale), ma riconosciuta dalla giurisprudenza, che può essere collocata a metà strada fra le due cause di giustificazione codificate dell'esercizio del diritto e del consenso dell'avente diritto.

I limiti entro i quali l'ordinamento giuridico penale tollera la violenza delimitano l'area del così detto rischio consentito.

La valutazione del superamento del rischio consentito deve essere sempre fatta caso per caso.

Per tale valutazione si tiene conto:

- In primo luogo del rispetto delle norme che disciplinano ciascuna attività sportiva fra le quali si annoverano sempre ed in primo luogo quelle che impongono di agire con lealtà e correttezza e di salvaguardare l'integrità fisica dell'avversario.
- In secondo luogo dell'obbligo dell'atleta di non esporre l'avversario ad un rischio superiore a quello consentito in una determinata pratica sportiva ed accettata dal partecipante medio.
- Tutte le circostanze, poi, devono essere commisurate al tipo di competizione sportiva e detta

valutazione sarà più o meno rigorosa a seconda che il fatto si sia verificato durante una gara agonistica, una esibizione ovvero un allenamento.

- Occorre poi avere riguardo se nella disciplina in questione sia o meno previsto il contatto fisico fra gli atleti.

Quando si supera il rischio consentito si incorre in un illecito penale.

Questo può essere:

- colposo se è stato commesso senza la finalità di arrecare un pregiudizio fisico a chi subisce la violenza.
- Doloso se invece è diretto ad arrecare un pregiudizio fisico a chi subisce la violenza ovvero si accetta il rischio di causare un pregiudizio fisico (c.d. dolo eventuale).

Per valutare se il fatto sia doloso o colposo si avrà riguardo ad esempio a discernere se il fatto lesivo si sia verificato o meno nel corso di una tipica azione di gioco e quindi in un momento di grande intensità agonistica, ovvero se il “fallo di gioco non è che l’occasione per ledere” (in questo senso, fra le tante Cass. 30.04.1992 – 08.10.1992 n. 9627).

- ◆ Se la violenza, invece, è commessa non nei confronti degli atleti, ma nei confronti dei terzi estranei alla pratica o competizione sportiva (ad esempio nei confronti del pubblico), non vi è tolleranza da parte dell’ordinamento penale per l’uso della violenza e, conseguentemente, si applicano i principi generali della responsabilità penale senza possibilità di invocare il principio del rischio consentito.

Si può, come esempio, citare il caso in cui durante una gara di rally un’auto uscì fuori dal circuito travolgendo e sfortunatamente uccidendo quattro spettatori. In questo caso il pilota fu condannato per omicidio colposo plurimo perché, pur non avendo violato alcuna norma del regolamento, aveva commesso una manovra di guida tecnicamente errata (Trib. Ivrea, sent. 10. 10. 2005 n. 544).

II

RESPONSABILITA' PENALE CONNESSA ALLA GESTIONE DELLE SOCIETA' SPORTIVE

Nell’ambito della gestione delle società sportive possono venire in rilievo diverse tipologie di reati quali, in particolare, quelli societari (es. reati di false comunicazioni sociali, di

infedeltà patrimoniale), fallimentari (ad es. delitti di bancarotta), tributari (fra i quali è particolarmente frequente nell'ambito della gestione delle società sportive quello di emissione di fatture ed altri documenti contabili per operazioni inesistenti, in particolare nell'ambito della gestione dei contratti di sponsorizzazione), reati connessi alla violazione della disciplina dettata in materia di protezione dei dati personali (c.d. privacy).

In questa sede vorremmo però soffermarci sulla responsabilità amministrativa delle società sportive alla luce del D.lgs 8. 6. 2001 n. 231, cosiddetta "responsabilità Penale dell'ente" ovvero, una responsabilità dell'ente che discende da reato.

L'art. 5 del D.lgs n. 231/2001 prevede infatti la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, oppure da persone che siano sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti precedentemente indicati.

La responsabilità amministrativa dell'ente è prevista solo per ipotesi tassativamente indicate nell'elenco dei reati contenuto negli artt. 24, 25 e seguenti del D.lgs 231/2001, elenco che negli anni è stato continuamente integrato. Le principali ipotesi delittuose previste nel predetto elenco che possono aver rilievo per le società sportive sono:

- reati colposi con violazione della disciplina infortunistica;
- percezione ed impiego di fondi pubblici (provenienti da Unione Europea, Stato o Enti pubblici locali);
- reati societari relativi alla gestione dei dati contabili;
- reati di ricettazione, impiego di denaro di provenienza illecita e ricettazione.

Le sanzioni previste da detta normativa possono essere pecuniarie o interdittive.

Fra quest'ultime rientrano l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, concessioni ecc.; il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi.

La società può evitare di essere chiamata a rispondere per i suddetti fatti quando risulti che chi ha posto in essere le condotte illecite abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi ovvero quando si dimostri che l'ente ha adottato, prima della commissione degli illeciti, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenirli.

III

RESPONSABILITA' DEL GESTORE DEGLI IMPIANTI

Il gestore degli impianti deve garantire l' idoneità e la sicurezza degli impianti in cui si svolgono le competizioni e le manifestazioni sportive, nonché garantire la sicurezza e la integrità delle persone che vi accedono quali, ad esempio, atleti spettatori arbitri.

In sostanza egli ha nei confronti di questi soggetti una posizione di garanzia, posizione che gli discende, in particolare, secondo la giurisprudenza, dagli artt. 2051 C.C. (danno cagionato da cose in custodia e 2050 C.C. Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose).

Questa posizione di garanzia è, ai sensi dell'art. 40 del C.P., la fonte della sua responsabilità penale per danni che dovessero derivare a persone.

Il responsabile di un impianto sportivo e delle relative attrezzature, ricopre una posizione di garanzia consistente in un obbligo di protezione del bene dell'incolumità delle persone rispetto a tutte le fonti di pericolo provenienti dall'utilizzazione delle suddette strutture sportive.

A tal fine egli è chiamato ad osservare tutte le disposizioni dettate dal legislatore in materia di sicurezza degli impianti ed a prevedere e far fronte a tutti i possibili rischi che, sebbene non disciplinati da specifiche disposizioni di legge, possano derivare dall'impianto che egli ha in gestione.

Fra gli obblighi del gestore degli impianti deve poi ricordarsi quello del rispetto del D.Lgs 81/2009, in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Al riguardo, si deve ricordare che il D. Lgs. 81/2008, entrato in vigore nel gennaio 2009 ed integrato recentemente dal D.Lgs. 106/09 ha di fatto modificato sostanzialmente il concetto di lavoratore, ampliandone la definizione: "...è lavoratore... la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al fine di apprendere un mestiere, di un'arte o una professione con la sola esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari". Questa nuova definizione normativa ha reso più articolato il riconoscimento dei soggetti equiparati ai lavoratori subordinati intesi in senso classico al fine di delimitare il campo di applicazione della legge, aprendo un dibattito ancora non concluso sulla natura o meno di lavoratore di soggetti quali ad esempio gli associati che praticano le attività sportive dilettantistiche. Quello che ad oggi possiamo dire è che rientrano sicuramente nel concetto di lavoratore gli istruttori sportivi, i dipendenti o

collaboratori amministrativi, in tutte le fattispecie di rapporto subordinato, anche in assenza di una remunerazione da parte dell'ente. L'impianto sarà considerabile quale luogo di lavoro solo per le suddette categorie di lavoratori, restando quindi esclusi i soggetti che liberamente si associano al solo scopo di svolgere attività sportiva amatoriale o dilettantistica, nell'ambito dell'organizzazione alla quale hanno aderito.

Qualora la figura del gestore dell'impianto non coincida con quella del proprietario dello stesso, occorrerà vedere, avuto riguardo al rapporto contrattuale con cui lo stesso viene dato in gestione, quali siano le cose che restano nella custodia del proprietario per non essere transitate sotto la sfera di controllo ed intervento del gestore.

IV

RESPONSABILITA' PENALE DEGLI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Anche l'organizzatore di manifestazioni sportive può essere chiamato a rispondere penalmente in virtù dell'art 40 II co c.p. per la posizione di garanzia che assume sia nei confronti degli atleti che del pubblico.

I principali obblighi dell'organizzatore di manifestazioni sportive al fine di esimersi da responsabilità penale per eventuali danni a persone che possano verificarsi nel corso degli eventi son senz'altro:

- il controllo della idoneità e sicurezza delle attrezzature degli atleti;
- il controllo della idoneità e sicurezza dei luoghi dove si svolgono le manifestazioni;
- il controllo della sussistenza dei requisiti psico – fisici dell'atleta per affrontare la gara.

Tuttavia, anche per l'organizzatore di eventi sportivi, come per il gestore degli impianti, vertendosi sostanzialmente in materia di responsabilità per colpa, si deve dire che egli è tenuto a disporre tutte le cautele e misure necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità sia degli atleti partecipanti alla manifestazione che degli spettatori rispettando tutte le normative e tutte le regole prudenziali che possono venire in rilievo nel contesto in cui la manifestazione si svolge.